



Università degli Studi di Pavia

Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali

Palazzo Centrale – Strada Nuova 65 – 27100 Pavia

Responsabile: D.ssa Patrizia MARAZZA – tel. 0382 984208 – fax 0382 986930

e-mail: patrizia.marazza@unipv.it

Decreto n. 2316/2016

OGGETTO: Regolamento
Commissione Permanente Studenti

Prot. 104232
Tit. II/17
Fasc. 20

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, ed in particolare gli artt. 42 e 69;
- Visto il D.R. n. 643 del 1/4/2016 di costituzione della Commissione Permanente Studenti;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 6/6/2016;
- Vista la delibera del Senato Accademico in data 20/6/2016;
- Visti i pareri della Commissione Permanente studenti in data 6/7/2016 e 6/10/2016;
- Viste le delibere del Senato Accademico in data 20/6/2016 e 21/11/2016;

DECRETA

È emanato il Regolamento di funzionamento della Commissione Permanente Studenti, nel testo allegato.

Esso entra in vigore a decorrere dalla data del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

IL RETTORE
Fabio Ruggè

Pavia, 13/12/2016

DG/PM/gdr

Università degli Studi di Pavia Servizio Archivio e Protocollo ALBO UFFICIALE

Albo n. 1186-2016, prot. n. 104586
Il presente documento è stato affisso
all'Albo Ufficiale di Ateneo
Dal 11/12/2016 al 29/12/2016
Il Responsabile
Santini

Regolamento di funzionamento della Commissione Permanente Studenti dell'Università degli studi di Pavia

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e l'organizzazione della Commissione Permanente Studenti, prevista all'art 42 dello Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, di seguito denominata Commissione.

Art. 2 - Competenze

1. La Commissione delibera in ordine alla ripartizione dei fondi destinati alla promozione e al sostegno delle attività culturali e ricreative degli studenti. Nell'espressione di tale competenza la Commissione si pronuncia anche in merito alla iscrizione e cancellazione delle Associazioni studentesche all'apposito Albo.
2. In materia di miglioramento dei servizi agli studenti, la Commissione compie analisi, propone soluzioni, suggerisce priorità di intervento e strumenti di monitoraggio dei risultati.
3. Qualora richiesto dagli Organi di Governo di Ateneo, la Commissione esprime parere su altri temi, purché sempre inerenti ai servizi per gli studenti.

Art. 3 – Composizione e funzionamento

1. La Commissione è un organo paritetico composto da:
 - il Rettore o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - il Dirigente dell'Area didattica e servizi agli studenti o suo delegato, con funzione di Segretario verbalizzante;
 - i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico;
 - i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione;
 - tre componenti scelti dal Senato Accademico tra i propri componenti quali rappresentanti del corpo docente, uno per ciascuna delle macroaree individuate dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo;
 - il Coordinatore della Consulta dei Direttori di Dipartimento, o suo delegato;
 - il Presidente dell'Edisu, o suo delegato
2. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il ProRettore alla Didattica e il Presidente del Consiglio degli Studenti, se non già altrimenti designati nella Commissione
3. Ai lavori della Commissione possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate e senza diritto di voto, uno dei rappresentanti degli studenti e/o dottorandi della circoscrizione di riferimento nel Consiglio Nazionale degli Studenti

Universitari, i ProRettori e Delegati del Rettore, il Direttore generale, i Dirigenti e funzionari dell'Amministrazione.

4. La Commissione può istituire, mediante apposita delibera, sottocommissioni e/o gruppi di lavoro, con funzione istruttoria, di approfondimento e consultiva su questioni attinenti le proprie competenze, i quali relazionano alla Commissione stessa in merito all'attività svolta e rispondono direttamente ad essa.
5. La Commissione, le sottocommissioni e/o i gruppi di lavoro possono usufruire dell'ausilio di esperti in relazione alle tematiche trattate.
6. Il Segretario verbalizzante è assistito nella sua funzione dal personale del Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali.

Art. 4 – Convocazione e ordine del giorno

1. All'inizio di ogni anno il Presidente predispone e comunica un calendario delle sedute della Commissione.
2. La Commissione si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione disposta dal suo Presidente.
3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato per via telematica ai componenti della Commissione di norma una settimana prima della data fissata per l'adunanza.
4. L'ordine del giorno contiene l'elenco delle questioni da trattare nell'adunanza e viene predisposto dal Presidente, tenendo conto di eventuali richieste da parte degli altri membri della Commissione.
5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene resa disponibile di norma almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo motivazioni d'urgenza.

Art. 5 – Validità delle sedute

1. Le sedute sono valide quando, essendo stati regolarmente convocati tutti gli aventi diritto a partecipare, è presente la maggioranza dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto al presidente anche con posta elettronica la propria assenza. Il numero di presenti non può comunque essere inferiore ad un quarto degli aventi diritto. In apertura di seduta il Presidente verifica il numero legale.
2. La partecipazione dei membri della Commissione può avvenire tramite videoconferenza. Il Presidente accerta e valuta le condizioni di necessità che richiedono tale forma di partecipazione. Essa deve comunque garantire che

ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di ricevere, visionare e trasmettere la documentazione. Deve inoltre essere garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali requisiti, la seduta si considera tenuta nel luogo dove è stata convocata, ove dovranno trovarsi il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Art. 6 – Votazioni

1. Ogni componente ha diritto al voto a favore o contro la proposta oppure alla astensione. La votazione avviene per voto palese, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto, in particolare sulle questioni concernenti persone.
2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le astensioni non sono computate tra i voti espressi. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive. L'esito della votazione ed il relativo deliberato sono proclamati dal Presidente.

Art. 7 – Verbalizzazione

1. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto l'apposito verbale.
2. Il verbale deve indicare data, ora e luogo della riunione, l'ordine del giorno, il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, se l'assenza è giustificata, il riassunto conciso delle discussioni, le dichiarazioni di voto, la firma del Presidente e del Segretario verbalizzante sull'ultima pagina del verbale, in cui si attesta l'approvazione del medesimo.
3. Al verbale vengono allegati i documenti sottoposti alla Commissione per la discussione degli argomenti trattati nella seduta.

Art. 8 – Accesso agli atti

1. Per l'accesso agli atti della Commissione si applicano le disposizioni in vigore in materia di accesso ai documenti amministrativi. Laddove sia accertata l'ammissibilità della richiesta, l'accesso alla parte di verbale collegata all'interesse tutelato è integrale. L'accesso è differito o escluso nei soli casi previsti dalla legge.
2. Nel caso in cui la parte di verbale accessibile contenga dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. I componenti della Commissione sono tenuti alla riservatezza in ordine alle discussioni avvenute all'interno di essa e ai connessi documenti amministrativi.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo e sostituisce il DR 643/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo, relativo al funzionamento degli organi collegiali.